



Brissago, 27 luglio 2011

Ris. mun. no. 0790/2011

MESSAGGIO MUNICIPALE NO.1326

**OGGETTO: MULTIPLICATORE PER L'IMPOSTA COMUNALE / ANNO
2011; FISSAZIONE**

Egregio Signor Presidente, Egregi Consiglieri comunali,

Il Municipio, in ossequio al Decreto legislativo cantonale urgente del 21 giugno 2011, sottopone al vostro esame, rispettivamente alla vostra approvazione la fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale per l'anno 2011.

1. INTRODUZIONE

a) Istoriatò

Il Tribunale cantonale amministrativo (TrAm), con sentenza del 10 febbraio 2011, ha stabilito che i disposti dell'art. 162 della Legge organica comunale (LOC), che delegano al Municipio la fissazione del moltiplicatore, sono incompatibili con i principi dell'imposizione in materia fiscale sanciti dall'art. 127 della Costituzione ed in particolare con il principio della legalità. Il TrAm ritiene che la competenza per fissare i tributi in ambito fiscale debba essere regolata dalla legge formale. Riferendosi anche ad uno studio condotto dalla SUPSI, ha pure rilevato che la soluzione attualmente da noi in vigore rappresenta un unicum a livello svizzero, poiché in tutti gli altri Cantoni l'aliquota d'imposta è fissata a livello comunale dall'organo legislativo. Non potendosi logicamente sostituire al legislatore cantonale, il TRAM ha quindi accertato la "*perlomeno parziale incostituzionalità dell'art. 162 LOC*" ed ha quindi sollecitato il Governo e Parlamento "*affinché modifichino su questo punto la legislazione cantonale in modo tale da renderla conforme a quanto sancito dall'art. 127 cpv 1 Cost.*".

Dando seguito alla sentenza menzionata, il Consiglio di Stato ha sottoposto ai Comuni ticinesi, nell'ambito di una procedura consultiva, una proposta di modifica della LOC. La maggioranza dei Municipi e le associazioni di categoria (ACUTI / CORETI) si sono espresse a favore dell'attribuzione della competenza al legislativo sollevando però alcune problematiche inerenti un eventuale referendum facoltativo, che avrebbe allungato oltre misura i tempi e messo a repentaglio il rispetto del principio della non retroattività. In tale ambito hanno quindi chiesto che venga espressamente sancito dalla legge la non referendabilità della decisione. Buona parte dei Comuni e la CORETI sono concordi nell'attribuire al Consiglio di Stato una assoluta competenza di vigilanza a salvaguardia degli interessi finanziari del Comune.

Con il Messaggio no 6498 del 25 maggio 2011 il Consiglio di Stato ha sottoposto al Gran Consiglio il testo del Decreto legislativo urgente sulla fissazione del moltiplicatore d'imposta comunale. Normativa approvata dal Legislativo cantonale il 21 giugno 2011 e regolarmente pubblicato sul Foglio Ufficiale.

b) Decreto urgente

Il Decreto perde la sua validità dopo un anno ed è quindi applicabile unicamente al moltiplicatore per l'anno 2011. È uno strumento transitorio introdotto in attesa della modifica definitiva delle normative specifiche della LOC e della Legge Tributaria.

Art. 2 Definizioni e competenze

1. Il moltiplicatore d'imposta è la percentuale di prelievo per l'imposta comunale, applicata al gettito dell'imposta cantonale base del Comune.
2. Il Consiglio comunale, su proposta del Municipio, stabilisce il moltiplicatore di imposta al più tardi entro il 31 ottobre.
3. Il Consiglio comunale può decidere una modifica della proposta municipale secondo il cpv. 2 solo se la modifica è stata valutata dalla Commissione della Gestione.
4. Il moltiplicatore d'imposta non può in ogni caso essere oggetto di mozione.
5. La decisione di fissazione del moltiplicatore è immediatamente esecutiva.
6. Se il moltiplicatore non è stabilito in tempo utile fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente; è riservato l'art.3.

È data alla Commissione della gestione, rispettivamente ai singoli Consiglieri comunali la facoltà di proporre in sede d'esame del messaggio municipale, una proposta alternativa di moltiplicatore. Il Legislativo può decidere una proposta di moltiplicatore diversa da quella municipale solo a condizione che la stessa sia stata valutata nei suoi aspetti finanziari essenziali dalla Commissione della gestione. Nel Messaggio governativo viene infatti evidenziato il fatto che ritoccare un moltiplicatore anche di pochi punti richiede serie ed approfondite valutazioni prima di tutto tecniche, fermo restando che l'obiettivo imprescindibile è quello dell'equilibrio delle finanze comunali. Per evitare decisioni non debitamente approfondite che potrebbero portare a conseguenze economiche negative una decisione diversa rispetto alla proposta municipale, se non proposta e debitamente valutata dalla Gestione, è esclusa.

Per il moltiplicatore 2011, la decisione dovrà intervenire entro il 31 ottobre 2011. Se il moltiplicatore d'imposta non dovesse essere stabilito in tempo utile (ovvero con decisione definitiva entro il 31 dicembre) fa stato il moltiplicatore dell'anno precedente. La decisione del Legislativo sarà immediatamente esecutiva e non soggiacerà al referendum facoltativo.

Art. 3 Criteri di fissazione e intervento del Consiglio di Stato

1. Nella fissazione del moltiplicatore, il Consiglio comunale tiene conto del principio dell'equilibrio finanziario secondo l'art. 151 cpv. 1, in particolare delle regole per il capitale proprio degli art. 169 cpv. 2 e 158 cpv. 5 LOC.
2. In casi eccezionali, il Consiglio di Stato può modificare d'ufficio il moltiplicatore se il medesimo è di grave pregiudizio per gli interessi finanziari del Comune, in particolare quando non sono più rispettate le condizioni dell'art. 158 cpv. 5 LOC.

Considerato che il concetto dell'equilibrio finanziario prevede che il conto di gestione corrente debba essere pareggiato a medio termine, sulla scorta di quanto già avveniva in passato il moltiplicatore non deve essere automaticamente legato alla copertura del fabbisogno di preventivo, ma può rimanere un vero e proprio "moltiplicatore politico", che tiene in considerazione anche di una certa stabilità dell'imposizione fiscale.

2. IL MOLTIPLICATORE COMUNALE ANNO 2011

Sulla scorta del preventivo per il 2011 il fabbisogno da coprire tramite imposta risultava essere di CHF. 5'418'370.00, mentre, sulla base del gettito fiscale per l'anno 2007, il moltiplicatore politico all'80% risultava di CHF. 4'919'120.- con un disavanzo di CHF. 499'250.00. L'accertamento del gettito fiscale 2008, intimatoci dalla Sezione Enti locali l'08 giugno 2011, stabilisce il gettito cantonale di CHF. 6'380'256.-- ; applicando il moltiplicatore comunale all'80% si arriva ad un gettito di CHF. 5'104'204.80. Chiaramente il gettito 2008 non è ancora definitivo, infatti l'importo valutato ammonta a oltre CHF. 400'000.-. Bisogna inoltre ricordarsi che i fattori annuali dal 2008 al 2011 potrebbero subire variazioni non quantificabili in particolare per i nuovi contribuenti di cui non disponiamo di alcuna base fiscale.

Tuttavia, come constatato con i consuntivi 2009 e 2010, esistono delle riserve per imposte degli anni precedenti che hanno sempre contribuito, non solo a pareggiare i conti, ma anche a creare le premesse per un risultato positivo dei medesimi. Se il tabellone d'imposta per il 2008 dovesse essere confermato, rispecchiando quanto a suo tempo accertato, ci sarebbe già una riserva di oltre CHF 500'000.-. Come già ribadito in diverse occasioni, le previsioni di incasso per le imposte comunali non sono evidenti, ricordiamo, infatti, i ritardi nell'allestimento di certe notifiche di tassazione e la particolarità della nostra stratificazione fiscale. Una certa prudenza è quindi d'obbligo.

Il Municipio, viste le valutazioni effettuate in sede di preventivo 2011, rispettivamente di consuntivo 2010 e considerato che il capitale proprio al 31 dicembre 2010, ammonta a CHF. 3'967'537.35, ritiene di poter tranquillamente proporre un moltiplicatore politico dell'80%, inteso quale elemento di stabilità dell'imposizione fiscale a livello comunale.

3) CONCLUSIONI

Ritenuto quanto precedentemente esposto, vi invitiamo a voler risolvere:

1. Il moltiplicatore d'imposta comunale anno 2011 è fissato all'80%.

Con la massima stima.

Il Sindaco:

(R. Ponti)

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:

(R. Beretta)